

REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

in attuazione del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale per la Protezione dei Dati" e del D.Lgs. 196/2003, Codice della Privacy, così come aggiornato e modificato

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale numero del

Indice

Articolo 1 – Uggetto	1
Articolo 2 – Titolare del trattamento	1
Articolo 3 – Finalità del trattamento	1
Articolo 4 – Contitolari del trattamento	1
Articolo 5 - I Responsabili interni nell'organizzazione: gli Autorizzati dal Titolare	2
Articolo 6 – Responsabili del trattamento	2
Articolo 7 – Responsabile della protezione dati	3
Articolo 8 – Esercizio dei diritti degli interessati	4
Articolo 9 – Misure per la sicurezza dei dati personali	4
Articolo 10 – Registro delle attività di trattamento	4
Articolo 11 – Registri delle categorie di trattamento	5
Articolo 12 – Violazione dei dati personali	5
Articolo 13 – Pubblicazione	5
Articolo 14 – Norme di rinvio	5

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'attuazione del Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati" (RGPD), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, Codice della Privacy, così come aggiornato e modificato, per il Comune di Colleferro.

Articolo 2 - Titolare del trattamento

- 1. Il Comune di Colleferro è il titolare del trattamento dei dati personali raccolti in banche dati, automatizzate o cartacee, gestite dagli uffici comunali. Per il trattamento di dati il Comune può avvalersi anche di soggetti pubblici o privati esterni tramite un contratto di servizio o altro atto giuridicamente valido nel quale sono specificati le finalità e le modalità del trattamento, le categorie di dati da trattare, le responsabilità e i doveri facenti carico al soggetto che svolgerà il trattamento determinandone la qualifica di responsabile del trattamento.
- 2. Le funzioni attribuite al Comune in qualità di Titolare del trattamento sono esercitate dal Sindaco.
- 3. Il Titolare dei trattamenti dati del Comune di Colleferro provvede a:
- a. designare i Responsabili del trattamento secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento;
- b. designare il Responsabile della protezione dei dati secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento;
- c. diramare le direttive necessarie per l'applicazione delle disposizioni del RGPD e del presente Regolamento, sentiti il Responsabile della protezione dei dati, l'Amministratore del sistema informatico e i Responsabili del trattamento;
- d. autorizzare, per ciascun trattamento dati, la nomina di eventuali co-responsabili interni o esterni del trattamento (autorizzazione specifica, ai sensi dell'art. 28, c. 2, RGPD) ovvero:
- e. autorizzare in via generale, direttamente nel decreto di incarico, il Responsabile del trattamento alla nomina di co-responsabili interni od esterni del trattamento dati (autorizzazione generale, ai sensi del citato art. 28, c. 2 RGDP).

Articolo 3 - Finalità del Trattamento

- 1. Il Titolare raccoglie i dati personali per le finalità proprie degli Enti Locali e, in ogni caso, per finalità determinate, esplicite e dettagliate nel Registro delle attività di trattamento di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.
- 2. In particolare, in quanto amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il trattamento dei dati è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti.¹

Articolo 4 - Contitolari del trattamento

- 1. Nel caso di esercizio associato di funzioni e servizi, nonché per i compiti la cui gestione è affidata al Comune da enti ed organismi statali o regionali, allorché due o più titolari determinano congiuntamente e in modo trasparente, mediante accordo interno, le finalità ed i mezzi del trattamento, si realizza la contitolarità di cui all'art. 26 del RGPD.
- 2. L'accordo definisce le responsabilità di ciascun titolare in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal RGPD, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le

¹ Codice della Privacy, articolo 2 ter, così come modificato dall'articolo 9, comma 1, lett. a) del D.L. n. 139/2021.

rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del RGPD, fermo restando eventualmente quanto stabilito dalla normativa europea o statale specificatamente applicabile. Tale accordo può individuare un punto di contatto comune per gli interessati.

Articolo 5 - I Responsabili interni nell'organizzazione: Autorizzati dal Titolare

Il Titolare o il Responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, denominate Autorizzati, che operano sotto la loro autorità.

Articolo 6 – Responsabili del Trattamento

- 1. Ai sensi dell'art. 4, c. 8 del RGDP, sono Responsabili dei trattamenti di competenza i soggetti incaricati della direzione dei servizi o di strutture ad essi assimilabili.
- 2. I Responsabili di trattamento esercitano le funzioni di cui all'art. 28 RGDP sui trattamenti di competenza
- 3. Il Comune può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di Responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma precedente, stipulando atti giuridici in forma scritta e contenuto conforme al RGPD.
- 4. Gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare del trattamento e i Responsabili del trattamento devono in particolare contenere quanto previsto dall'art. 28, par. 3, del RGPD.
- 5. Qualora un Responsabile del trattamento si assenti o sia impedito o sospeso per un prolungato periodo di tempo superiore a trenta giorni, il Titolare provvede alla sua sostituzione temporanea.
- 6. Il Responsabile del trattamento impartisce a soggetti da lui designati istruzioni per effettuare correttamente le operazioni di trattamento nell'ambito consentito e ne risponde anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo adequato sull'operato.
- 9. Il Responsabile del trattamento provvede, nell'ambito dei propri poteri di controllo, a effettuare periodiche verifiche sulla corretta applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali, in accordo con i controlli specifici effettuati dal Responsabile della protezione dei dati.
- 10. E' consentita la nomina di sub-responsabili del Trattamento, da parte di ciascun Responsabile del trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano il Titolare e il Responsabile primario. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da soggetti designati che operano sotto la diretta autorità del Titolare attenendosi alle istruzioni loro impartite per iscritto che individuano specificatamente l'ambito del trattamento consentito. Il Responsabile, se nominato, risponde, anche dinanzi al Titolare dell'inadempimento, dell'operato del sub responsabile, anche ai fini di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo adeguato sul suo operato.

Articolo 7 - Responsabile della Protezione dei dati

- 1. Il Responsabile della Protezione dei Dati, in seguito indicato con "DPO" (Data Protection Officer), può essere scelto tra i dipendenti del Comune di qualifica non inferiore alla categoria D, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 37 del RGPD.
- 2. In mancanza di un dipendente con le caratteristiche di cui al punto precedente, il DPO può essere un soggetto esterno affidatario di apposito contratto di servizi, individuato a seguito di specifica procedura selettiva indetta dall'Ente, diretta a persone fisiche e/o giuridiche in assenza di conflitto di interessi e in possesso di adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, anche in termini di misure tecniche e organizzative o di misure atte a garantire la sicurezza dei dati, nonché della capacità di assolvere i compiti assegnati a tale figura dell'art. 39 del RGPD.
- 3. Al termine della procedura selettiva e alla conseguente identificazione del Responsabile della protezione dei dati, gli uffici provvedono alla pubblicazione dei dati identificativi e di contatto del DPO sul sito web istituzionale dell'Ente.
- 4. Il DPO è tenuto al segreto e/o alla riservatezza e supporta il Titolare del trattamento e gli Autorizzati, in ogni adempimento connesso al trattamento dei dati.
- 5. E', altresì, incaricato dei seguenti compiti:
- informare e sensibilizzare il Titolare del trattamento e gli Autorizzati, nonché i dipendenti dell'Ente relativamente agli obblighi derivanti dal presente Regolamento e da altre disposizioni vigenti in tema di protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o dello Stato relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o degli Autorizzati, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;
- sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo attuate dal Titolare e dai Responsabile del Trattamento;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati
 (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento. Il Titolare, in particolare, si consulta con il DPO in merito
 a: se condurre o meno una DPIA; quale metodologia adottare nel condurre una DPIA; se
 condurre la DPIA con risorse interne oppure esternalizzandola; quali salvaguardie applicare,
 comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi delle persone autorizzate; se la
 DPIA sia stata condotta correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno
 con il trattamento e quali attività condurre) siano conformi al RGDP;
- cooperare con il Garante della Privacy e fungere da punto di contatto con il medesimo su ogni questione connessa al trattamento dei dati.
- 6. Per ciascun trattamento per cui è designato un DPO, il Titolare ed il Responsabile garantiscono il rispetto delle prerogative e della posizione del DPO, così come definiti nell'art. 38, commi da 1 a 3, del RGPD.
 - I dati identificativi e di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono:
- pubblicati nel sito web istituzionale dell'Ente;
- comunicati al Garante per la protezione dei dati personali;
- comunicati ai componenti degli organi di governo, a tutti i dirigenti e dipendenti comunali, ai componenti degli organi di controllo interni.
- 7. Il DPO il cui mandato è in scadenza o scaduto esercita le proprie funzioni con continuità sino alla designazione del nuovo DPO.
- 8. Oltre ai compiti stabiliti nell'art. 39 RGPD, il Responsabile della protezione dei dati provvede a:
- a) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo attuate dal Titolare e dai Responsabili del trattamento;
- b) vigilare sulla rispondenza alle norme vigenti delle misure organizzative, tecniche e di sicurezza adottate rispetto ai trattamenti dei dati personali;
- c) vigilare sullo stato di attuazione del sistema di protezione dei dati personali;

- d) verificare i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.
- 9. Il DPO è tenuto a segnalare al Titolare, ai Responsabili del trattamento e, ove necessario, all'Amministratore del sistema informatico, eventuali decisioni o provvedimenti o comportamenti adottati che risultino incompatibili con il RGPD.
- 10. Il Responsabile della protezione dei dati è tenuto alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità della normativa UE e nazionale.
- 11. La figura di DPO è incompatibile con chi determina le finalità o i mezzi del trattamento. In particolare, risulta con la stessa incompatibile:
- il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- il Responsabile del Trattamento;
- qualunque incarico o funzione che comporta la determinazione di finalità o mezzi del trattamento.

Articolo 8 - Esercizio dei diritti degli interessati

- 1. I soggetti interessati da uno o più trattamenti esercitano i propri diritti, così come riconosciuti nel RGPD, nei confronti del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento.
- 2. Essi possono altresì rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per tutte le questioni concernenti l'applicazione del RGPD.
- 3. Il trattamento dei dati personali e la conservazione della documentazione relativa alle segnalazioni di violazioni del diritto europeo e nazionale vengano effettuati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016, del decreto legislativo 196/2003 e del decreto legislativo 51/2018.²

Articolo 9 - Misure per la sicurezza dei dati personali

- 1. Il Comune di Colleferro adotta le misure minime di sicurezza ICT di cui alla Circolare AgID n. 2/2017.
- 2. In dipendenza di ciascun tipo di trattamento è inoltre compito del Titolare e del Responsabile del Trattamento individuare le ulteriori misure di sicurezza giudicate adeguate, ai sensi dell'art. 32 del RGDP, eventualmente adottando una o più delle misure in tale articolo elencate.

Articolo 10 - Registro delle attività di trattamento

1. Ai sensi dell'articolo 30, GDPR, è istituito il Registro delle attività di trattamento svolte sotto la responsabilità del Titolare del trattamento, nel quale sono annotate, al minimo, le informazioni di cui al citato articolo 30.

Detto Registro può altresì contenere ulteriori informazioni che il Titolare, o gli organi di gestione del Comune ritengano rilevanti per garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, tenuto conto delle dimensioni organizzative dell'Ente.

- 2. Il Registro è tenuto, in formato digitale e sotto la responsabilità del Titolare, dal servizio che svolge attività amministrativa in supporto al Sindaco.
- 3. Il Registro è aggiornato almeno ogni sei mesi.

² Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 (*whistleblowing*)

Articolo 11 - Registri delle categorie di trattamento

- 1. Ciascun Responsabile del trattamento tiene un registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare, nel quale sono annotate, al minimo, le informazioni di cui al citato articolo 30 RGPD.
- 2. Il predetto Registro, tenuto in formato digitale, è compilato sotto la responsabilità di ogni Responsabile del trattamento, in coerenza con il Registro delle attività di trattamento di cui all'articolo precedente. 3. Il Registro è aggiornato almeno ogni sei mesi.

Articolo 12 - Violazione dei dati personali

- 1. Per violazione dei dati personali si intende la violazione di sicurezza che comporta, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trattati dal Comune.
- 2. Il Responsabile di ciascun trattamento ha il compito di effettuare una prima valutazione della rilevanza e degli effetti di ogni violazione dei dati personali di cui venga a conoscenza, e di relazionare senza indugio il Titolare.
- 3. Sulla base delle informazioni comunicate dal Responsabile del trattamento, e relative ad una o più violazioni ai sensi del precedente comma 1, sentito il RPD, il Titolare stabilisce se sussiste l'obbligo di comunicazione all'Autorità di Controllo, in accordo con l'art. 33, comma 1, RGPD, ed in caso affermativo effettua la relativa comunicazione entro le 72 ore dalla notizia.
- 4. Parimenti il Titolare effettua la comunicazione agli interessati, nei termini di cui all'art. 34 RGPD e qualora sussistano i presupposti di cui al citato articolo.
- 5. Il Titolare del trattamento documenta le violazioni di dati personali rilevate, le circostanze ad esse relative, le conseguenze e i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvi rimedio. Tale documentazione deve essere prodotta e conservata anche per le violazioni non comunicate all'Autorità di controllo.

Articolo 13 - Pubblicazione

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione.
- 2. Il Regolamento viene pubblicato nel sito web istituzionale del Comune e nella sottosezione di secondo livello "Atti generali" della sottosezione di primo livello "Disposizioni generali" all'interno della sezione Amministrazione Trasparente.

Articolo 14 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, si applicano le disposizioni del RGDP, nonché del Codice della Privacy, ivi comprese tutte le loro norme attuative vigenti.